

## **SERVIZIO STENOIPIA: LE NUOVE PROCEDURE DI GARA**

Sulla G.U. del 1/7/2005 è stato pubblicato il D.L. n. 115 del 30/6/2005 che, all'articolo 9, ha introdotto sostanziali modifiche alla procedura per l'acquisizione del servizio di trascrizione degli atti dibattimentali previsto dall'art. 51 delle disp. att.c.p.p.

In particolare l'art. 9 citato ha previsto che i contratti per l'acquisizione del predetto servizio vengano stipulati da questo Ministero o, su delega, dai Presidenti delle corti di appello.

In sede di conversione del D.L. è stata richiesta una norma transitoria che regoli la gestione dei contratti nel tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della legge e quella di definizione delle nuove procedure di gara e che preveda la conservazione degli effetti dei contratti comunque stipulati dopo la data del 1/7/2005.

La precedente dizione dell'art. 51 mostrava degli aspetti contrastanti con le attuali normative in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle P.A., per cui si è reso necessario procedere alla sua modifica. Tale modifica si è resa ancora più necessaria in quanto, le precedenti procedure hanno contribuito a creare situazioni assolutamente diverse da ufficio a ufficio, anche all'interno dello stesso distretto, perché i contratti, sia normativamente che economicamente, differivano anche notevolmente tra loro, a causa di esigenze specifiche del singolo ufficio, di situazioni locali particolari, ecc.

Questa Direzione già era intervenuta, per raggiungere l'obiettivo di razionalizzare e contenere la spesa nei limiti di bilancio cercando di uniformare le modalità di erogazione e riducendo le differenze di costo sul territorio nazionale, definendo una bozza di contratto tipo, da utilizzare da parte degli uffici per effettuare una gara semplificata in armonia con la legislazione vigente. Tuttavia, a causa di importi ritenuti non remunerativi in molti distretti, le ditte del settore hanno mandato deserte le gare, costringendo gli uffici a proroghe dei contratti in essere per garantire la prosecuzione del servizio.

Pertanto, pur ponendo in essere ogni strumento, normativamente possibile, non potendo diversamente raggiungere gli obiettivi prefissati, si è ritenuto che, per superare le difficoltà operative incontrate l'unico intervento perseguibile era quello di procedere alla riforma dell'art. 51 disp. att. c.p.p.

**Gabriella Pergola**

*Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi*